



# COMUNE DI PECETTO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

### OGGETTO:

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025 AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024 N. 207**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **trentasette**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. Adriano PIZZO	Presidente	Sì
2. Agostino MIRANTI	Consigliere	Sì
3. Paola VIVALDA	Consigliere	Sì
4. Federica NAVONE	Consigliere	Sì
5. Marzia Felicita PESCARMONA	Consigliere	Sì
6. Claudia RIZZO	Consigliere	Sì
7. Andrea FRANCO	Consigliere	Sì
8. Carlo TROISI	Consigliere	Sì
9. Guido CALLERI	Consigliere	Sì
10. Cosimo CALO'	Consigliere	Sì
11. Roberto MANOLINO	Consigliere	No
12. Valeria BETTI	Consigliere	Sì
13. Augusto PEROTTI	Consigliere	Sì
14. Valentina PERELLO	Assessore esterno	Sì
15. Emanuele STRAMIGNONI	Assessore esterno	Sì
Totale Presenti:		14
Totale Assenti:		1

Assiste in qualità di Segretario, la Dott.ssa **Daniela SACCO**

Assume la Presidenza il Signor **Adriano PIZZO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** il quale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Richiamato l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate tributarie e non tributarie;

Richiamato l'art. 42 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, comma 2, lettera f), che stabilisce che rientra tra le competenze del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28.12.2001, che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.9.1998, n. 360, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che i regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento mentre, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Richiamato l'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce, con decorrenza 1° gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'IRPEF;

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 2001, con la quale veniva fissata nello 0,2% l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, successivamente confermata per gli anni seguenti;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 24 del 20.6.2011, con la quale si è stabilita l'aliquota dello 0,4% per l'anno 2011, successivamente confermata per gli anni seguenti;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 6 del 15.3.2011, con la quale veniva approvato il regolamento comunale disciplinante l'addizionale comunale I.R.P.E.F., successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 32 del 20.7.2015;

Richiamato l'art. 1 del decreto legislativo 28.9.1998, n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006 n. 296, che, al comma 3, prevede:  
*"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2."*

Richiamato altresì l'art. 1, del decreto legge 13.8.2011 n. 138, convertito dalla Legge 14.9.2011 n. 148, che, all'art. 1, comma 11, prevede:

*11. "(omissis) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. (omissis)"*

Dato atto che le aliquote approvate per l'anno 2015, con deliberazione consiliare n. 36 del 20.7.2015 sono state confermate per gli anni 2016 (deliberazione consiliare n. 15/2016), 2017 (deliberazione consiliare n. 9/2017), 2018 (deliberazione consiliare n. 49/2017), 2019 (deliberazione consiliare n. 60/2018);

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 13/2020 sono state rideterminate le aliquote per l'anno 2020, confermate per l'anno 2021 con deliberazione consiliare n. 4/2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2021, con cui sono state confermate le aliquote per l'anno 2022, successivamente rideterminate con deliberazione consiliare n. 18/2022, in attuazione della sopravvenuta legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che, all'art. 1, commi 2, 3 e 4, aveva modificato il sistema di tassazione dei redditi delle persone fisiche, rimodulando gli scaglioni di reddito;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/2022 con cui sono state confermate le aliquote per l'anno 2023;

Richiamato il D.Lgs n. 216/2023 che ha stabilito il passaggio da quattro a tre scaglioni IRPEF e precisato che questo Ente, nelle more del riordino della fiscalità locale degli enti territoriali per il 2024, si è avvalso della facoltà di mantenere l'articolazione sui quattro scaglioni di imponibile Irpef, come da propria precedente deliberazione n. 33 del 20/12/2023;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 42 del 20.12.2024, con la quale le aliquote per l'anno 2025 sono state determinate, ma nelle more dell'approvazione della disciplina prevista in materia dalla Legge di Bilancio 2025, e precisamente:

<b>Scaglioni</b>	<b>Aliquota</b>
Applicazione a scaglioni di reddito fino a € 15.000,00	0,45
Applicazione a scaglioni di reddito da € 15.000,01 e fino a € 28.000,00	0,63
Applicazione a scaglioni di reddito da € 28.000,01 e fino a € 50.000,00	0,75
Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 50.000,00	0,80

- soglia di esenzione per redditi imponibili fino a € 10.500,00;

Richiamata la Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024), che all'art. 1, commi 750 e ss. ha stabilito:

- in seguito all'applicazione a regime dei tre scaglioni di reddito IRPEF vigenti nel 2024, i Comuni possono modificare, con propria deliberazione, gli scaglioni di reddito e le aliquote dell'addizionale comunale Irpef riferite all'anno 2025 entro il 15 aprile 2025, al fine di garantire la coerenza con la disciplina nazionale, in deroga alle norme del comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006, che ha fissato il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi in corrispondenza di quello previsto per il bilancio di previsione;

- sempre entro il 15 aprile 2025, è possibile per i Comuni stabilire aliquote differenziate per i previgenti scaglioni di reddito Irpef, vigenti fino al 2023, facoltà derogatoria che potrà essere esercitata anche negli anni 2026 e 2027;

Ritenuto opportuno rimodulare a tre scaglioni l'articolazione delle aliquote dell'addizionale comunale al fine di garantire la coerenza con la disciplina nazionale ai sensi della L. 207/2024, tenuto conto dell'esigenza di garantire un gettito tributario a salvaguardia della sostenibilità del bilancio, a copertura dei servizi forniti alla cittadinanza e nel rispetto dei vincoli finanziari imposti agli Enti locali, restando salva una soglia di esenzione a tutela delle fasce di reddito più deboli;

Ritenuto pertanto, per garantire il mantenimento dei servizi e gli equilibri di bilancio, rideterminare, per l'anno 2025, le aliquote su n. 3 scaglioni e incrementare l'importo della soglia di esenzione, in esecuzione della vigente normativa, come segue:

<b>Scaglioni</b>	<b>Aliquota</b>
Applicazione a scaglioni di reddito fino a € 28.000,00	0,60
Applicazione a scaglioni di reddito da € 28.000,01 e fino a € 50.000,00	0,78
Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 50.000,00	0,80

con soglia di esenzione per redditi imponibili fino a € 12.000,00, dando atto che, in caso di redditi superiori a tale soglia, l'addizionale è applicata al reddito complessivo;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamato il Testo Unico degli Enti Locali n.267 del 18/08/2000;

Tutto ciò premesso,

### **IL SINDACO PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

- di rideterminare per le motivazioni indicate in premessa, in relazione all'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2025, le aliquote progressive per scaglioni di reddito e la soglia di esenzione, come segue:

<b>Scaglioni</b>	<b>Aliquota</b>
Applicazione a scaglioni di reddito fino a € 28.000,00	0,60
Applicazione a scaglioni di reddito da € 28.000,01 e fino a € 50.000,00	0,78
Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 50.000,00	0,80

- di stabilire una soglia di esenzione per redditi imponibili fino a € 12.000,00, dando atto che, in caso di redditi superiori a tale soglia, l'addizionale è applicata al reddito complessivo;

- di dare atto che la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avverrà ai sensi dell'art. 15 bis del D.L 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla L. 28.6.2019 n. 58, che prevede che, a decorrere dall'anno 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al MEF, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000, onde poter ottemperare alle scadenze di legge.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000, i pareri favorevoli di regolarità sottoscritti con firma digitale;

Sentita l'ampia relazione dell'Assessore al Bilancio Valentina Perello in ordine ai contenuti della proposta di deliberazione in esame ed alle sue motivazioni;

Sentito il successivo intervento del Sindaco;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con deliberazione consiliare n. 19 dell'11.5.2016, si rinvia, per il tenore del dibattito, alla registrazione della seduta effettuata con l'ausilio di supporto informatico su cui è memorizzata la relativa discussione.

Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di deliberazione:

Presenti:	n. 14
Aventi diritto al voto:	n. 12
Votanti:	n. 9
Favorevoli:	n. 9
Astenuti:	n. 3 (Cosimo Calò, Valeria Betti, Augusto Perotti)

Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di immediata eseguibilità:

Presenti:	n. 14
Aventi diritto al voto:	n. 12
Votanti:	n. 9
Favorevoli:	n. 9
Astenuti:	n. 3 (Cosimo Calò, Valeria Betti, Augusto Perotti)

## DELIBERA

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta;

- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000, onde poter ottemperare alle scadenze di legge.

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
F.to: Adriano PIZZO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
F.to: D.ssa Daniela SACCO